

Codice A1813A

D.D. 2 agosto 2018, n. 2388

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista forestale da localita' Monterosso ad Alpe Sape' in Comune di Ala di Stura (TO). Richiedente: Comune di Ala di Stura

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art.19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali";

Vista la richiesta di autorizzazione prot. n. 12495/A1813A del 14/03/2018, presentata dal Comune di Ala di Stura, con sede in Piazza Centrale, 22 - 10070 Ala di Stura (TO), per la realizzazione di una nuova pista forestale su superfici identificate al N.C.T. del comune di Ala di Stura, foglio n° 16, particelle n° 24, 29, 34, 37, 39, 41 e 49, dalla località Monterosso all'Alpe Sapé;

Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Vista la nota prot. 17011/A1813A del 11/04/2018, con cui è stato richiesto di integrare la documentazione progettuale ai fini della ricevibilità dell'istanza;

Vista la documentazione pervenuta in data 08/05/2018 (prot. di ricevimento 20736/A1813A), il cui ricevimento ha permesso di avviare il procedimento nella medesima data;

Effettuato un sopralluogo in data 26/06/2018 in cui si è preso atto dello stato dei luoghi;

Vista la nota prot. 29837 del 29/06/2018 con cui il Settore scrivente ha richiesto al Comune di Ala di Stura delle integrazioni progettuali necessarie ai fini dell'istruttoria tecnica;

Vista la documentazione progettuale inviata dal Comune di Ala di Stura in data 27/07/2018 (prot. di ricevimento n. 34825/A1813A);

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte, in quanto interessa una superficie pari a 17.500 mq e movimenti terra pari a 10.397 mc in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista forestale che si diparte dalla strada che connette il fondovalle di Ala di Stura nei pressi di località La Fabbrica con la Località Belfè con partenza dal piazzale alla base degli impianti sciistici del Karfen, a seguito della quale il tracciato prevede due tornanti, dopo i quali procede tagliando il versante a mezza costa salendo fino ad arrivare sopra la Rocca di Nona. Da questo punto la strada perde quota per passare al di sotto di un tratto roccioso per poi riprendere quota seguendo il versante destro del rio Lusignetto. La pista termina con un piazzale di manovra dopo un'estensione totale di circa 1730 m e si attesta alla quota di 1500 m.;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89, in quanto è un Ente pubblico;
- il richiedente è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Vista la documentazione progettuale, originaria e integrativa, composta da:

- Relazione generale – Gen 2018, Relazione generale forestale – Gen 2018, Sezioni di rilievo e progetto – Gen 2018, Relazione generale forestale – Lug 2018 a firma del dott. For. Carlo grosso Nicolin e relativa cartografia tematica;
- Relazione Geologica – Gen 2018, Relazione geotecnica – Apr 2018 e nota integrativa – Lug 2018, a firma del Dott. Geol. Diego Barbero e relativa cartografia tematica;

Vista l'istruttoria tecnica, con esito positivo, per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico e geomorfologico e con la stabilità dei versanti ed il regime delle acque superficiali e profonde, rilasciato dal funzionario incaricato Dott. Geol. Nervo Barbara;

Visto che tale istruttoria tiene conto del fatto che:

- la pista verrà realizzata in parte in scavo in parte in rilevato, con la messa in posto di opere in muratura di sostegno della scarpa di valle e della scarpa di monte nei punti dove risulterà strettamente necessario; tali scogliere in pietrame a secco saranno realizzate con materiale reperito in loco. Nei tratti di pietraia, la lavorazione prevista è ricondotta allo spostamento e riduzione degli elementi lapidei presenti in loco, oltre alla rimozione delle piante giacenti sulla sezione del tracciato; ogni 650 m circa verrà realizzata un'area di manovra/piazzale di deposito;
- le lavorazioni necessarie all'apertura del tracciato prevedono lo sbancamento superficiale con leggero ricarico (5 cm) di pietrisco grossolano nei tratti in cui la traccia corre nelle aree pianeggianti, mentre si prevede la realizzazione di opere di sostegno nei tratti ad elevata acclività; Il fondo sarà realizzato in materiale naturale, reperito in loco (eccetto i ricarichi), e costituito da piccoli ciottoli o materiale di risulta della riduzione di elementi lapidei di dimensioni maggiori;
- nel progetto si prevede l'apertura del sedime stradale anche in corrispondenza di blocchi in roccia di notevoli dimensioni, pertanto è prevista la demolizione di porzioni di roccia con l'ausilio del martellone montato sul braccio dell'escavatore o con l'utilizzo di malte espansive da inserire in appositi fori tali da causare la rottura del materiale senza l'uso di esplosivi. Il materiale di risulta sarà riutilizzato nella formazione del rilevato di valle o se in esubero allontanato presso la discarica più vicina;
- dal punto di vista della regimazione delle acque si prevede nei tratti non caratterizzati da elevata permeabilità dei substrati, la realizzazione di canalette trasversali taglia-acqua e il collettamento delle acque in una canaletta longitudinale di 0.50 m in larghezza di fondo e 0.90-1.00 m in testa; gli attraversamenti previsti saranno realizzati con guadi in materiale lapideo di grosse dimensioni, sistemati a rivestimento del fondo, secondo un profilo a corda molle; sono previste gabbionate drenanti per l'attraversamento del corpo stradale al di sotto della piattaforma con gabbioni di

volume pari a 1 mc, invaso a monte di m 1,00 x 2,50 e geotessuto su letto di sabbia al di sotto dei gabbioni stessi;

- dal punto di vista geologico l'area in studio si inserisce nell'areale di affioramento dei litotipi appartenenti al Massiccio Ultrabasico di Lanzo e dalle loro coperture; in dettaglio è presente una diffusa copertura quaternaria subaffiorante caratterizzata da depositi a grossi blocchi, detritici di versante, con dimensioni variabili da metriche a decimetriche immersi in una matrice costituita da ghiaie eterometriche sabbiose. Solo più ad alta quota alla coltre detritica si sostituiscono affioramenti di pietre verdi (prasiniti e serpentiniti) in bancate; durante il sopralluogo effettuato si è preso atto delle caratteristiche delle coperture presenti lungo il tracciato della pista;

- per quanto riguarda la geomorfologia locale, non sono segnalati dissesti direttamente interferenti con la pista in oggetto tranne un canalone di valanga segnalato nel PRGC del Comune di Ala di Stura e dal SIVA;

- la "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del P.R.G.C. di Ala di Stura inserisce l'area interessata dal progetto interamente in una zona appartenente alla classe IIIa;

- per quanto riguarda il rischio sismico, il Comune di Ala di Stura è inserito in zona sismica 3;

- per quanto riguarda gli aspetti sismici e geotecnici è stata eseguita la caratterizzazione geotecnica dei materiali presenti nell'area di interesse senza eseguire specifiche indagini geognostiche, ma basata sull'osservazione in situ e sui dati desunti da fonti bibliografiche; nella Relazione geotecnica è stata effettuata la valutazione della pericolosità sismica di base e sono state verificate delle sezioni significative del versante sia in presenza di opere di sostegno sia in assenza delle stesse.

Vista l'istruttoria tecnica positiva per il rilascio dell'autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, rilasciato dal funzionario incaricato Dott. For. Magnani Cristina;

Visto che tale istruttoria tiene conto del fatto che:

- la pista in progetto attraversa diversi popolamenti forestali, riconducibili alle tipologie forestali della faggeta oligotrofica e del lariceto e consentirà l'accesso ad una vasta superficie forestale con potenziale gestione attiva;

- sono stati individuati circa 65 esemplari di faggio e larice da abbattere;

- nel corso del sopralluogo non si è rilevata la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, previo rispetto delle prescrizioni;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.r. 09/08/1989 n. 45;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Comune di Ala di Stura, con sede in Piazza Centrale, 22 - 10070 Ala di Stura (TO), per la realizzazione di una nuova pista forestale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008;
2. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto, e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
3. si dovrà tenere conto delle raccomandazioni di carattere esecutivo contenute nella Relazione geologica ai paragrafi 3,1, 3,4, 3,5 e 3,6;
4. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
5. particolare cura dovrà essere messa nella realizzazione dei tratti di pista che sono impostati in depositi a grossi blocchi in modo che la movimentazione di tali blocchi non sia causa di rotolamenti e dissesti lungo il versante;
6. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo il percorso della pista, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua nonché la rifinitura verso la scarpata di valle, dove deve essere previsto localmente un rinforzo di massi sotto lo sbocco della canaletta anche dove non è prevista la realizzazione di opere di sostegno della pista;
7. il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti;
9. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
10. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
11. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);
12. il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato; nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati

in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

13. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

14. ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- a) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto è un Ente pubblico;
- b) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Funzionari
Magnani Cristina
Nervo Barbara

Il DIRETTORE
ROBINO arch. Luigi